

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Condizioni Generali di Assicurazione

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Indice

\triangleright	
S	
2	
$\overline{\mathbb{Z}}$	
SSCURATONE	
7	
\leq	
ONE VAGG	
<u>ر ل</u>	
8	
Z	
- 00NDZ0	
\geq	
9	
Ď	

Tabelle Prestazioni e Garanzie	pag. 2
1 - Glossario	pag. 10
2 - Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 12
2. Newso Consult veletive alla Covernia Accia vestiva	
3 - Norme Generali relative alle Garanzie Assicurative ed alle Prestazioni Assistenza	pag. 15

TABELLE PRESTAZIONI E GARANZIE

FORMA DI COPERTURA "VIAGGI CLASSIC" "VIAGGI CLASSIC – SOGGIORNI PROLUNGATI"

Sezione	Tipologia Prestazione	N° Prestazione
	Rientro sanitario	1
	Rientro della salma	2
Assistenza	Rientro fino a due Compagni di viaggio assicurati	3
	Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap	4
	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	5
	Spese di prolungamento soggiorno	6
	Rientro dell'Assicurato convalescente	7
	Anticipo spese di prima necessità	8
	Protezione carte di credito	9

FORMA DI COPERTURA "VIAGGI MEDIUM" "VIAGGI MEDIUM - SOGGIORNI PROLUNGATI"

Sezione	Tipologia Prestazione	N° Prestazione
	Rientro sanitario	1
	Rientro della salma	2
	Rientro fino a due Compagni di viaggio assicurati	3
	Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap	4
	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	5
	Spese di prolungamento soggiorno	6
	Rientro dell'Assicurato convalescente	7
	Anticipo spese di prima necessità	8
	Protezione carte di credito	9
Assistenza	Rientro anticipato per Ricovero, Incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato	10
	Interprete a disposizione all'estero	11
	Traduzione della cartella clinica	12
	Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero	13
	Invio di messaggi urgenti	14
	Consulenza medica telefonica	15
	Invio di un elettricista	22
	Invio di un fabbro	23
	Invio di una guardia giurata	24
	Invio di un idraulico	25
	Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e danni al Bagaglio	32
Bagaglio	Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati (rimborso per acquisti di prima necessità)	33
	Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio (rimborso spese spedizione)	34
Perdita di servizi	Rimborso vacanze non godute	35

FORMA DI COPERTURA "VIAGGI ELITE" "VIAGGI ELITE - SOGGIORNI PROLUNGATI"

propogia Prestazione propogia Prestazione	Prestazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ato di figli minori o portatori di handicap re in caso di Ricovero ento soggiorno to convalescente ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato cone all'estero cella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ato di figli minori o portatori di handicap re in caso di Ricovero ento soggiorno to convalescente ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato cone all'estero cella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ato di figli minori o portatori di handicap re in caso di Ricovero ento soggiorno to convalescente ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato cone all'estero cella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
re in caso di Ricovero ento soggiorno to convalescente ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato ione all'estero rella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	5 6 7 8 9 10 11 12 13
ento soggiorno to convalescente ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato cone all'estero cella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	6 7 8 9 10 11 12 13
to convalescente ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato cione all'estero cella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	7 8 9 10 11 12 13
ma necessità credito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato cone all'estero cella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	8 9 10 11 12 13
eredito er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato ione all'estero rella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	9 10 11 12 13
er Ricovero, Incidente o decesso di un ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato ione all'estero rella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	10 11 12 13
ni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato ione all'estero rella clinica relia di medicinali corrispondenti all'estero	11 12 13
rella clinica azione di medicinali corrispondenti all'estero	12
azione di medicinali corrispondenti all'estero	13
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
genti	4.4
	14
telefonica	15
di un'autoambulanza in Italia enza medica)	16
medico specialista all'estero enza medica)	17
ne penale all'estero	18
1	22
	23
giurata	24
	25
no Veicolo	26
per raggiungere la destinazione	27
borso spese custodia Veicolo	28
no Veicolo	29
	30
	31
<u> </u>	32
na dei bagagli imbarcati	33
nticati o rubati durante il viaggio edizione)	34
on godute	35
	37
	di un'autoambulanza in Italia enza medica) medico specialista all'estero enza medica) ne penale all'estero giurata no Veicolo per raggiungere la destinazione borso spese custodia Veicolo mazioni per noleggiare un'auto borso spese custodia Veicolo scippo, mancata riconsegna e danni al Bagaglio na dei bagagli imbarcati eti di prima necessità) nticati o rubati durante il viaggio edizione)

pag. 4 di 22

FORMA DI COPERTURA "VACANZE SULLA NEVE CLASSIC"

Sezione	Tipologia Prestazione	N° Prestazione
	Rientro sanitario	1
	Rientro della salma	2
	Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap	4
	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	5
	Spese di prolungamento soggiorno	6
	Rientro dell'Assicurato convalescente	7
	Anticipo spese di prima necessità	8
	Protezione carte di credito	9
Assistenza	Rientro anticipato per Ricovero, Incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato	10
	Interprete a disposizione all'estero	11
	Traduzione della cartella clinica	12
	Consulenza medica telefonica	15
	Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia a seguito di consulenza medica)	16
	Invio medicinali urgenti all'estero	19
	Autista a disposizione	20
	Informazioni sulla degenza	21
Perdita di servizi	Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva	36

pag. 5 di 22

ASSICURAZIONE VIAGGI - CONDIZIONI GENERALI

FORMA DI COPERTURA "VACANZE SULLA NEVE ELITE"

Sezione	Tipologia Prestazione	N° Prestazione
	Rientro sanitario	1
	Rientro della salma	2
	Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap	4
	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	5
	Spese di prolungamento soggiorno	6
	Rientro dell'Assicurato convalescente	7
	Anticipo spese di prima necessità	8
	Protezione carte di credito	9
Assistenza	Rientro anticipato per Ricovero, Incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato	10
	Interprete a disposizione all'estero	11
	Traduzione della cartella clinica	12
	Consulenza medica telefonica	15
	Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia (a seguito di consulenza medica)	16
	Invio medicinali urgenti all'estero	19
	Autista a disposizione	20
	Informazioni sulla degenza	21
	Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e danni al Bagaglio	32
Bagaglio	Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati (rimborso per acquisti di prima necessità)	33
	Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio (rimborso spese spedizione)	34
Perdita di	Rimborso vacanze non godute	35
servizi	Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva	36
Ritardi	Ritardo del Viaggio	37

FORMA DI COPERTURA "VIAGGI GRUPPI"

Sezione	Tipologia Prestazione	N° Prestazione
	Rientro sanitario	1
	Rientro della salma	2
	Rientro fino a due Compagni di Viaggio assicurati	3
	Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap	4
	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	5
	Spese di prolungamento soggiorno	6
	Rientro dell'Assicurato convalescente	7
	Anticipo spese di prima necessità	8
	Protezione carte di credito	9
Assistenza	Rientro anticipato per Ricovero, Incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato	10
	Interprete a disposizione all'estero	
	Traduzione della cartella clinica	12
	Invio messaggi urgenti	14
	Consulenza medica telefonica	15
	Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia (a seguito di consulenza medica)	16
	Segnalazione di un medico specialista all'estero (a seguito di consulenza medica)	17
	Anticipo cauzione penale all'estero	18
	Invio medicinali urgenti all'estero	19
	Furto, incendio, scippo, rapina, mancata riconsegna del bagaglio	32
Bagaglio	Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati (rimborso per acquisti di prima necessità)	33
	Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio (rimborso spese spedizione)	34
Perdita di servizi	Rimborso vacanze non godute	35

pag. 7 di 22

FORMA DI COPERTURA "VACANZE SULLA NEVE GRUPPI"

Sezione	Tipologia Prestazione	N° Prestazione
	Rientro sanitario	1
	Rientro della salma	2
	Rientro fino a due Compagni di Viaggio assicurati	3
	Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap	4
	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	5
	Spese di prolungamento soggiorno	6
	Rientro dell'Assicurato convalescente	7
	Anticipo spese di prima necessità	8
	Protezione carte di credito	9
Assistenza	Rientro anticipato per Ricovero, Incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla residenza o all'ufficio dell'assicurato	10
	Interprete a disposizione all'estero	11
	Traduzione della cartella clinica	12
	Invio messaggi urgenti	14
	Consulenza medica telefonica	15
	Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia (a seguito di consulenza medica)	16
	Segnalazione di un medico specialista all'estero (a seguito di consulenza medica)	17
	Anticipo cauzione penale all'estero	18
	Invio medicinali urgenti all'estero	19
	Furto, incendio, scippo, rapina, mancata riconsegna del bagaglio	32
Bagaglio	Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati (rimborso per acquisti di prima necessità)	33
	Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio (rimborso spese spedizione)	34
Perdita di	Rimborso vacanze non godute	35
servizi	Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva	36

Ε

GARANZIE

GARANZIE FACOLTATIVE ATTIVABILI PER TUTTE LE FORME DI COPERTURA:

Sezione	Garanzie
ANNULLAMENTO VIAGGIO	Rimborso della penale di annullamento del viaggio
RIMBORSO SPESE MEDICHE	Rimborso delle spese mediche sostenute durante il Viaggio per Infortunio o Malattia Improvvisa
INFORTUNI	Morte e Invalidità Permanente da infortunio
R.C.T.	Danni a terzi per morte, lesioni personali, danni a cose.

Т

GARANZIE FACOLTATIVE ATTIVABILI PER LE SOLE FORME DI COPERTURA "VIAGGI CLASSIC", "VIAGGI MEDIUM", "VIAGGI ELITE" (e SOGGIORNI PROLUNGATI), "VACANZE SULLA NEVE CLASSIC", "VACANZE SULLA NEVE ELITE":

Sezione	Garanzie
TUTELA LEGALE	Assistenza giudiziale e stragiudiziale
INCENDIO	Incendio del contenuto Eventi atmosferici Eventi sociopolitici Danni elettrici Rottura accidentale di tubazioni Occlusione Rigurgito sistemi di scarico Tubi interrati Raccordi ad elettrodomestici Gelo Merci in refrigerazione
FURTO E SCIPPO	Furto del contenuto Furto preziosi, denaro e valori Scippo

S S

A

R Τ

0

1 - Glossario

Assicurato: la persona fisica, indicata in Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione o Contratto: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Impresa, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: l'attività di aiuto a persone in difficoltà da erogarsi in natura e cioè le Prestazioni di cui alla Sezione Assistenza, così come disciplinate dalla presente Polizza, che sono fornite all'Assicurato nel momento della difficoltà causata da un evento fortuito, da parte dell'Impresa tramite la propria Struttura Organizzativa.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l'Impresa.

Data di acquisto Viaggio: data in cui l'Assicurato sottoscrive il contratto di Viaggio e/o versa la caparra di conferma.

Evento: l'accadimento fortuito che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più Sinistri.

Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nell'assicurazione "Assistenza" e per la quale, in caso di Sinistro, l'Impresa procede al rimborso / indennizzo del danno subito dall'Assicurato purché sia stato pagato regolarmente il relativo Premio. Sono considerate Garanzie le coperture assicurative di cui alle Sezioni Bagaglio, Perdita di Servizi, Ritardi, Annullamento Viaggio, Rimborso Spese Mediche, Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio, Furto e scippo, Tutela Legale.

Impresa: Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo/Rimborso: la somma corrisposta all'Assicurato dall'Impresa in caso di Sinistro.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale / Somma Assicurata: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza.

Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.

Premio: la somma di denaro, comprensiva di imposte dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione: <u>l'immediato aiuto fornito da parte dell'Impresa all'Assicurato, nel momento della difficoltà, a seguito del contatto e per il tramite della Struttura Organizzativa.</u>

Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di Polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di Assistenza o di Rimborso o di Indennizzo da parte dell'Assicurato.

Struttura Liquidativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa, provvede per incarico di quest'ultima alla gestione e liquidazione dei Sinistri, curando il contatto e il rapporto con l'Assicurato.

Struttura Organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Viaggio: lo spostamento, il soggiorno o la locazione dell'Assicurato verso/in una località ad almeno 50 kilometri dal luogo di Residenza in Italia dell'Assicurato e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

N D

П

2 - Condizioni Generali di Assicurazione

2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

2.2 Altre Assicurazioni

Il Contraente è esonerato dal comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente.

Resta fermo quanto disposto all'art. 3.2.i) in merito alla coesistenza di diversi assicuratori.

2.3 Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede dell'Impresa.

La sottoscrizione della presente Polizza, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la Polizza stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di Premio alle scadenze convenute.

2.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.5 Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza od alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., oppure alla Struttura Organizzativa o Liquidativa di Mapfre Asistencia S.A. per i casi contrattualmente previsti.

2.6 Proroga della polizza

La presente Polizza cesserà alla naturale scadenza finale, senza obbligo di disdetta.

2.7 Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono

essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

2.8 Polizza in coassicurazione

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente Polizza sia ripartito in quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla Prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

2.9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2.11 Estensione territoriale

La Polizza è valida in tutto il mondo, <u>salvo quanto previsto all'art. 3.3 "Operatività della Polizza" ultimo comma ed eventualmente alle singole Sezioni.</u>

2.12 Mediazione obbligatoria

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d'indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di

0

N

Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;

2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

2.13 Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta a inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.

In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

pag. 15 di 22

3 - Norme generali relative alle Garanzie Assicurative ed alle Prestazioni di Assistenza.

3.1 Forme di copertura, Prestazioni e Garanzie.

L'Impresa si impegna a prestare ad ogni singolo Assicurato le seguenti Prestazioni e Garanzie:

Forme di Copertura "Viaggi":

- "Viaggi Classic" (Assistenza);
- "Viaggi Medium" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi);
- "Viaggi Elite" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi).

Forme di Copertura "Viaggi - Soggiorni Prolungati":

- "Viaggi Classic Soggiorni Prolungati" (Assistenza);
- "Viaggi Medium" Soggiorni Prolungati " (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi);
- "Viaggi Elite Soggiorni Prolungati" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi).

Forme di Copertura "Vacanze sulla Neve":

- "Vacanze sulla Neve Classic" (Assistenza, Perdita Servizi);
- "Vacanze sulla Neve Elite" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi).

Per le Forme di Copertura "Viaggi", "Viaggi - Soggiorni Prolungati", "Vacanze sulla Neve", possono essere attivate le seguenti Garanzie facoltative:

Annullamento Viaggio, Infortuni (Morte, Invalidità Permanente), Rimborso Spese Mediche, Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio, Furto e Scippo, Tutela Legale

nonché la Condizione Particolare "Assicurazione per Nucleo Familiare" limitatamente alle Sezioni Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio, Furto e Scippo.

Forme di Copertura "Viaggi Gruppi":

• "Viaggi Gruppi" (Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi);

Forme di Copertura "Vacanze sulla Neve Gruppi":

"Vacanze sulla Neve Gruppi" (Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi);

Per le Forme di Copertura "Viaggi Gruppi", "Vacanze sulla Neve Gruppi" possono essere attivate le seguenti Garanzie facoltative:

Annullamento Viaggio, Infortuni (Morte, Invalidità Permanente), Rimborso Spese Mediche, Responsabilità Civile verso Terzi.

Forme di copertura, Prestazioni e Garanzie sono illustrate nei rispettivi prospetti di cui al Paragrafo – "Tabelle Prestazioni e Garanzie".

A

L I

pag. 16 di 22

3.2 Disposizioni generali per l'utilizzo dei servizi

<u>Le Prestazioni</u> della presente Polizza sono fornite, durante il periodo di durata della stessa, come segue:

Forme di Copertura "Viaggi", Viaggi - Soggiorni Prolungati", "Vacanze sulla Neve" ciascun tipo di Prestazione viene erogata fino ad un massimo di tre volte per ogni singolo Assicurato;

Forme di Copertura "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi" ciascun tipo di Prestazione viene erogata fino ad un massimo di tre volte complessivamente per la totalità degli Assicurati.

<u>Le Garanzie</u> della presente Polizza sono fornite, durante il periodo di durata della Polizza, nell'ambito delle coperture e dei Massimali/Somme Assicurate indicati sul simplo di Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli Indennizzi/Rimborsi corrisposti non potrà superare i Massimali/Somme Assicurate previsti.

<u>Disposizioni operanti per le Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita servizi, Ritardi, Annullamento Viaggio, Rimborso spese mediche.</u>

Relativamente alle Forme di Copertura "Vacanze sulla Neve Classic", "Vacanze sulla Neve Elite", "Vacanze sulla Neve Gruppi", "Viaggi Gruppi":

in caso di Polizza sottoscritta con durata fino a 6 mesi oppure 12 mesi, le Garanzie e le Prestazioni saranno fornite relativamente a ciascun Viaggio effettuato nell'ambito di tali durate, per un periodo non superiore a 62 giorni consecutivi.

Relativamente alle Forme di Copertura "Viaggi Classic", "Viaggi Medium", "Viaggi Elite": in caso di Polizza sottoscritta con durata fino a 6 mesi oppure 12 mesi, le Garanzie e le Prestazioni saranno fornite relativamente a ciascun Viaggio effettuato nell'ambito di tali durate, per un periodo non superiore a 92 giorni consecutivi.

Relativamente alle Forme di Copertura "Viaggi Classic - Soggiorni Prolungati", "Viaggi Medium - Soggiorni Prolungati", "Viaggi Elite - Soggiorni Prolungati", le Garanzie e le Prestazioni saranno fornite relativamente a ciascun Viaggio effettuato nell'ambito della durata prescelta, per un periodo non superiore a 184 giorni consecutivi ciascuno.

- a) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire Indennizzi, rimborsi o Prestazioni/Garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- b) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
- c) I Massimali/Somme Assicurate indicati per ogni Prestazione/Garanzia debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.
- d) Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni/Garanzie delle Sezioni Assistenza e Rimborso Spese Mediche fornite

dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

e) Tutte le eccedenze ai Massimali/Somme Assicurate previsti nelle singole Prestazioni/Garanzie poste a carico dell'Assicurato, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni/Garanzie medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

<u>Disposizioni operanti per le Sezioni di cui sopra, nonché per le Sezioni Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio, Furto e scippo.</u>

- f) L'Impresa, anche per il tramite della Struttura Liquidativa/Organizzativa, potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, che sia ritenuta necessaria alla definizione del Sinistro.
- g) Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della Garanzia).
- h) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti dell'Impresa, della Struttura Organizzativa/Liquidativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
- i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni e/o Garanzie analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra impresa, le Prestazioni e/o Garanzie previste dalla presente Polizza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la Prestazione e/o la Garanzia.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge.

0

3.3 Operatività della polizza

L'Assicurazione è prestata in seguito a Sinistri, indennizzabili a termini di Polizza, occorsi all'Assicurato in occasione di un Viaggio, la cui durata massima è indicata sul simplo di Polizza.

L'Impresa si impegna a fornire a ciascun Assicurato le Prestazioni/Garanzie previste, nell'ambito delle coperture e dei Massimali/Somme assicurate indicati in Polizza.

L'Assicurazione opera per Sinistri occorsi all'Assicurato in occasione di:

- a) viaggi turistici;
- b) vacanze studio (la copertura è prevista anche in caso di svolgimento di attività lavorativa temporanea strettamente connessa allo studio);
- c) stage o viaggi di lavoro.

I punti b) e c) sono validi esclusivamente per le forme di copertura "Viaggi", "Viaggi - Soggiorni Prolungati", "Viaggi Gruppi".

Per i punti b) e c) è compreso lo svolgimento delle attività professionali, ove non rientrino tra quelle escluse e di seguito riportate:

- appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio, armi od esplosivi in genere;
- artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori e simili);
- collaudatori di auto, motoveicoli, natanti (anche non da diporto), aeromobili;
- addetti a zoo, lunapark e simili;
- guide alpine;
- giornalisti e tecnici radiotelevisivi che effettuano missioni all'estero;
- palombari/sommozzatori;
- pescatori costieri o d'alto mare;
- personale operante su piattaforme marittime (Off Shore);
- addetti alla manutenzione di impianti per funivie, funicolari e simili;
- addetti alla posa di cavi e condutture aeree e sottomarine;
- personale aeronavigante;
- addetti ad attività in miniera e cave;
- addetti ad attività estrattive di terra e di mare;
- attività che comportino il rischio di contaminazione chimica-nucleare;
- attività che comportino il rischio di folgorazione derivante da contatto con correnti ad alta tensione;

Non sono fornite Prestazioni e/o Garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiaresicuri.it.

La Garanzia "Rimborso Spese Mediche" non è valida per l'ottenimento del visto di ingresso in quei paesi che richiedono accordi bilaterali tra l'Impresa e una Compagnia del paese interessato, quali, ad esempio, i Paesi della Federazione Russa e lo Stato di Cuba.

3.4 Persone assicurabili, limiti di età.

Sono ammesse all'Assicurazione le persone domiciliate e residenti in Italia con età inferiore agli 80 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.

Qualora l'Assicurato raggiunga l'ottantesimo anno di età in corso di contratto, l'Assicurazione manterrà la sua validità fino alla scadenza.

3.5 Termini di sottoscrizione della polizza.

A pena di decadenza della copertura assicurativa:

- la Garanzia "Annullamento Viaggio" deve essere acquistata non oltre 21 giorni dalla Data di Acquisto del Viaggio e in ogni caso almeno 21 giorni prima della data di inizio del Viaggio;
- <u>le rimanenti Garanzie/Prestazioni devono essere acquistate almeno 24 ore prima della data di inizio del Viaggio.</u>

Dal computo dei giorni sono escluse la Data di Acquisto e la data di Inizio del Viaggio.

3.6 Decorrenza e durata dell'Assicurazione.

Per la Garanzia "Annullamento Viaggio", l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di acquisto della Garanzia; la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della Garanzia e la data di inizio del Viaggio indicato sul simplo di polizza.

Per la Garanzia "Tutela legale", l'Assicurazione decorre dalle ore 00 del giorno di stipulazione della Polizza, con eccezione per le Vertenze di natura contrattuale, per le quali la Garanzia riguarda anche i Casi Assicurativi che insorgono dalle ore 00 del giorno di sottoscrizione del contratto di Viaggio.

Per le altre Garanzie/Prestazioni, l'Assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno di inizio del Viaggio indicato sul simplo di Polizza; la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di inizio del Viaggio fino al termine dello stesso, purché non posteriore alla scadenza della Polizza.

L'Assicurazione decorre, nei termini sopra indicati, a condizione che il Premio sia stato pagato; in caso contrario, resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di avvenuto pagamento.

N

Ε

R

A L П

pag. 20 di 22

3.7 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da:

- alcoolismo:
- tossicodipendenza;
- A.I.D.S. o sindromi correlate.

La sopravvenienza in corso di Polizza delle predette situazioni a carico dell'Assicurato costituisce, per il medesimo, causa di cessazione dell'Assicurazione, senza obbligo da parte dell'Impresa di fornire Prestazioni e liquidare rimborsi od Indennizzi.

Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti sono assicurabili solo con patto speciale.

Resta in ogni caso confermato il disposto dell'art. 3.4 "Persone assicurabili, limiti di età", dell'art. 3.3. "Operatività della polizza" nonché dell'art. 2.9 "Criteri di indennizzabilità" della Sezione Infortuni.

3.8 Valuta di pagamento

Gli Indennizzi ed i Rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il Rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese, salvo quanto eventualmente previsto alle singole Sezioni.

Note

pag. 21 di 22
N

O T E

pag. 22 di 22

> N O T E

N	O	te



Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 25/05/2018

